



COMUNE DI STRANGOLAGALLI

PROVINCIA DI FROSINONE

PULIZIA MARGINI STRADE COMUNALI - TAGLIO RAMI ED ARBUSTI .

ORDINANZA N. 16

DEL 19/05/2018

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade comunali spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendole e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso al transito dei pedoni e dei mezzi circolanti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando l'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasioni di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie, e al mancato deflusso delle acque nei fossi per omessa manutenzione;
- la mancata pulizia dei fossi può provocare problemi di ordine igienico e proliferazione di insetti;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891 e ss. del Codice Civile;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 15 del D. L. Lgt. 1° Settembre 1918, n° 1446;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di eseguire:

- la potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade di pubblico transito;
- la potatura di siepi e piante poste in prossimità di curve o incroci in modo da contenerne l'altezza non oltre 1 metro dal piano stradale;
- la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione di foglie e altri residui che ne impediscono il normale deflusso;
- di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la superficie di proprietà, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;

Gli interventi sopraccitati devono essere eseguiti ogni volta che determinano le problematiche in precedenza definite.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini e dei fossi stradali di scolo, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge:

(da euro 169 a euro 679 in base ai citati articoli del Codice della strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, inviata al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

E' di competenza di tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenire per il rispetto del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza municipale, li 19/05/2018

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Vincenzi)